



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 12.12.1994


Deliberazione n. 24/1994

**OGGETTO: NORME E LINEE DI INTERVENTO RELATIVE ALLA  
REGOLAZIONE DEL LAGO D'IDRO.**

**IL COMITATO ISTITUZIONALE**

**PREMESSO CHE:**


- con nota n. TB/227 del 9.10.1991, il Ministero dei Lavori Pubblici ha incaricato questa Autorità di approfondire la problematica relativa alla regolazione del lago d'Idro;
- con deliberazione n.7 in data 6.8.1992, il Comitato Istituzionale ha conferito "mandato alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino di definire, entro un anno, l'insieme delle regole che devono presiedere all'utilizzo della risorsa idrica del bacino con le finalità prioritarie di conseguire la razionalizzazione dell'uso dell'acqua e il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche ed ambientali del lago d'Idro e del fiume Chiese";
- con deliberazione n.9 dell'1/7/1993 lo stesso Comitato ha approvato le "Norme e linee d'intervento relative alla regolazione del lago d'Idro" con gli allegati A ("*La gestione delle acque del bacino del fiume Chiese con particolare riferimento alla regolazione del lago d'Idro*"), B ("*Regolamento per la gestione del lago d'Idro e dei serbatoi Alto Chiese nel periodo di sperimentazione*") e C ("*Schema di protocollo d'intesa con Enel Spa*"), prevedendo tra l'altro:




- un programma operativo per la gestione dell'opera di regolazione del lago d'Idro, in relazione anche al coordinamento dell'esercizio degli impianti idroelettrici dell'Alto Chiese;
- la definizione delle portate minime vitali da rilasciare in corrispondenza delle derivazioni irrigue nel tratto sublacuale interessato;
- l'avvio di un'opportuna fase sperimentale dello stesso programma al fine di tarare ed affinare le indicazioni stabilite;

**CONSIDERATO CHE:**

- in conseguenza al crollo verificatosi nella galleria di scarico del lago, con nota n. 7982 del 19.08.1992 il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Milano, conformemente alle indicazioni del Servizio Nazionale Dighe, fissava una quota provvisoria di massimo invaso pari a 368,00 m s.l.m.;
- in vista del completamento dei lavori di ripristino della galleria, all'epoca già avviati, la citata deliberazione n°9 dell' 1.7.1993 prevedeva i seguenti limiti di escursione del lago:
  - quota di massimo invaso = + 369,25 m s.m.
  - quota di minimo invaso = + 366,00 m s.m.per gli anni con criticità stagionale negli afflussi naturali al lago d'Idro minore del 90%;
- con nota n. 13781, in data 23.12.1993, il Magistrato per il Po informava che, pur essendo stato terminato un primo intervento di consolidamento, la situazione statica generale della galleria si era rivelata nel corso dei lavori assai precaria, per cui l'esercizio della stessa alle massime portate non appariva tecnicamente consigliabile;
- con nota n. 9908, in data 26.10.1994, il Magistrato per il Po poneva alla Direzione Generale della Difesa del Suolo un quesito sull'ammissibilità di ulteriori interventi statali sull'opera, ad oggi non formalmente presa in carico dal Demanio dopo la scadenza della concessione alla Società Lago d'Idro né classificata in una delle prime tre categorie delle opere idrauliche;
- la descritta condizione della galleria permane tuttora e si può fondatamente ritenere che molto difficilmente il limite provvisorio di massimo invaso potrà essere rimosso a breve;

**VISTO:**

- l'art.31, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n.183, con cui è stato disposto che "entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano ed adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento";
- il comma 2 dello stesso articolo, il quale prescrive che "gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:  
.....  
c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;
- l'art.9, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.253, secondo cui "nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, le autorità di bacino e le regioni, singolarmente o d'intesa fra di loro, rispettivamente nei bacini di rilievo regionale e interregionale, possono procedere a revisioni ed aggiornamenti annuali degli schemi previsionali e programmatici".
- l'art.4, comma 1, della richiamata legge 183/89, secondo cui "il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:  
.....  
f)ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge....."
- il decreto in data 23 marzo 1990, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri - "ai sensi e per gli effetti dell'art.31 della legge 18 maggio 1989, n.183, e ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici ivi previsti" - ha approvato l'atto di indirizzo e di coordinamento, disponendo, tra l'altro, al punto 5.2, quanto segue "in conformità con i principi sopra esposti, si indicano i seguenti indirizzi generali comunque necessari per la definizione degli interventi e delle relative modalità di concezione:  
a) per interventi devono intendersi tanto la realizzazione di opere quanto azioni finalizzate al ripristino o al mantenimento di condizioni di equilibrio naturale e di legittimo e razionale uso delle risorse, quali l'apposizione di



vincoli, l'applicazione di incentivi e disincentivi, l'attivazione di particolari modalità di gestione, nonché azioni di prevenzione e controllo, etc.."

- l'art.17 del D.L. 7 giugno 1993, n.180, che sostituendo la lettera g) dell'art.12, comma 4 ed aggiungendo il comma 6 bis all'art.17 della legge 18 maggio 1989, n.183, attribuisce al Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ulteriori e più penetranti poteri;

### **RICHIAMATE**

le seguenti deliberazioni del Comitato Istituzionale:


- n.1 in data 31 ottobre 1990, con la quale ha adottato lo Schema Previsionale e Programmatico con l'individuazione degli interventi per gli anni 1989-1992;
- n.2 in data 17 luglio 1991, con la quale ha provveduto ad un primo aggiornamento di tale S.P.P., ridefinendo le priorità di interventi nel triennio 1989/1991;
- n.3 in data 6 agosto 1992, con la quale ha adottato un secondo aggiornamento dello S.P.P. per il triennio 1992/1994;
- nonché le già citate deliberazioni del Comitato Istituzionale n.7 del 6 agosto 1992 e n.9 del 1° luglio 1993;

### **RITENUTO NECESSARIO:**

- procedere ad una modifica delle "Norme e linee d'intervento relative alla regolazione del lago d'Idro" per adeguarle alle determinazioni del Servizio Nazionale Dighe e del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Milano di cui al precedente "considerato";

### **CONSIDERATO INOLTRE:**

- che ricorre, nel caso, l'urgenza di intervenire ai sensi della soprascritta lettera c) dell'art.31 comma 2, della legge 183/89, in una realtà e per gli scopi pienamente corrispondenti a quelli indicati sia nella predetta disposizione che nel pure soprascritto punto 5.2 del D.P.C.M. 23 marzo 1990;
- che la proposta complessiva è, a sua volta, finalizzata agli obiettivi stabiliti dalla predetta normativa;



- che la sua approvazione comporta anche la revisione e l'aggiornamento dello schema previsionale e programmatico;

**VISTO:**

- il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino nella seduta del 29.11.1994;

**DELIBERA:**

- di modificare temporaneamente, fino alla rimozione del vincolo provvisorio sul massimo livello di m 368 s.m., i previsti limiti di escursione del lago come segue:
  - quota di massimo invaso = da +369,25 m s.m. a + 368,00 m s.m.
  - quota di minimo invaso = da +366,00 m s.m. a + 364,75 m s.m. per gli anni con criticità stagionale negli afflussi naturali al lago d'Idro minore del 70%
  - quota di minimo invaso = da +366,00 m s.m. a + 364,50 m s.m. per gli anni con criticità tra il 70% e il 90% in considerazione della minor capacità d'invaso nella nuova fascia d'escursione dovuta alla conformazione conica delle pendici del lago;
- di delegare il Segretario Generale ad apportare le conseguenti modifiche ai documenti allegati alla richiamata deliberazione n° 9/1993;
- di delegare il Comitato di sperimentazione ad apportare variazioni alla prevista curva di regolazione in ordine ai livelli ed ai rilasci giornalieri;
- di ridurre, in fase di avvio della sperimentazione, in conseguenza alla diminuita capacità d'invaso del lago d'Idro, il valore sperimentale del minimo deflusso costante vitale a 1,8 m<sup>3</sup>/s.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE  
(Sen. Roberto Radice)

